

Crisi, rate fiscali in proroga

Dilazione del piano di rateizzazione delle cartelle soltanto con il peggioramento della situazione economica e numero di rate da calcolare in base a istanze "documentate"

Proroga del piano di rateizzazione delle cartelle solo con peggioramento della situazione economica e numero di rate concedibili sempre da calcolarsi con i parametri delle istanze "documentate", quelle previste per le situazioni debitorie più gravi. Queste sono le informazioni contenute nella guida pubblicata ieri dall'Agenzia delle entrate sulle nuove modalità di rateizzazione delle cartelle di pagamento.

Mandolesi pag. 21

Una guida pubblicata dall'Agenzia delle entrate sulle nuove modalità di rateizzazione

Cartelle, la crisi proroga le rate

Istanze documentate come per le situazioni debitorie gravi

L'effetto della perdita dei benefici della dilazione opera in via definitiva per quelli con richiesta presentata a decorrere dal 16 luglio 2022

DI GIULIANO MANDOLESI

Proroga del piano di rateizzazione delle cartelle solo con peggioramento della situazione economica e numero di rate concedibili sempre da calcolarsi con i parametri delle istanze "documentate", quelle previste per le situazioni debitorie più gravi.

Determinato il numero di rate concedibili, la rateizzazione in proroga potrà essere concessa in un numero massimo di rate pari alla differenza tra il numero di pagamenti concedibili e il numero delle rate scadute e non pagate dell'istanza originaria alla data di accoglimento della nuova rateizzazione.

Queste sono le informazioni contenute nella guida pubblicata ieri dall'agenzia delle entrate sulle nuove modalità di rateizzazione delle cartelle di pagamento nello specifico sulla proroga del piano di rateizzazione originariamente ottenuto.

Proroga solo con peggioramento della situazione economica. L'articolo 13 del decreto legislativo 110/2024, modificando l'articolo 19 del dpr 602/1973, che disciplina

le dilazioni dei carichi, ha messo mano al comma 1-bis del citato articolo prevedendo che in caso di comprovato peggioramento della situazione economica del debitore, la dilazione concessa, sia nei casi di documentata che di dichiarata situazione di temporanea ed obiettiva difficoltà economico-finanziaria, può essere prorogata una sola volta per il numero massimo di rate "ivi previsto" ed "a condizione che non sia intervenuta decadenza.

Nella guida viene specificato che una volta verificata la sussistenza delle condizioni di peggioramento della temporanea situazione di obiettiva difficoltà economico-finanziaria, per la determinazione del numero massimo di rate concedibili, si applicano, le regole per le richieste di rateizzazione "documentata" e questo indipendentemente dalla tipologia di rateizzazione per la quale viene richiesta la proroga (e quindi, anche nel caso in cui la stessa sia riferita ad una precedente rateizzazione "a semplice richiesta").

Per la determinazione poi del numero di rate concedibili, prosegue la guida, la rateizzazione in proroga potrà essere concessa in un numero massimo di rate pari alla differenza tra il numero di rate concedibili e il numero di quelle scadute e non pagate alla data di accoglimento della nuova rateizzazione dell'istanza originaria.

In merito invece alla condizione della "mancata decadenza del piano originario" va ricordato che l'effetto della perdita dei benefici della dilazione opera in via definitiva per

quelli con richiesta presentata a decorrere dal 16 luglio 2022.

Il debito compreso in queste dilazioni, se decadute, non potrà infatti essere nuovamente essere rateizzato.

Istanza fino al 15 luglio 2022. Per i piani con istanza trasmessa fino al 15 luglio 2022 invece, qualora sia scattata la decadenza, è possibile sanare la situazione ed il debito potrà nuovamente essere rateizzato a patto però che preliminarmente, vengano pagate le rate arretrate insolute ovvero che venga versata una somma corrispondente all'importo delle rate della precedente rateizzazione scadute e non pagate alla data di presentazione della nuova richiesta.

Al fine di valutare il peggioramento della situazione economica finanziaria, oggetto dell'analisi del riscossore è per le persone fisiche e i titolari di ditte individuali in regimi fiscali semplificati, l'indicatore della situazione economica equivalente (Isee) del nucleo familiare del debitore mentre, per gli altri soggetti, l'indice di liquidità e, per quantificare il numero di rate, il rapporto tra il debito da rateizzare e quello residuo eventualmente già in rateazione ed il valore della produzione.

© Riproduzione riservata

